**[Dipartimento per le Politiche Giovanili  
e il Servizio Civile Universale](https://www.politichegiovanili.gov.it/)**

Seguici su

* [Facebook: apre un'altra pagina](https://www.facebook.com/PcmGiovaniServiziocivile/)
* [Twitter: apre un'altra pagina](https://twitter.com/pcm_giovani_scu)
* [Instagram: apre un'altra pagina](https://www.instagram.com/servizio_civile_universale/)
* [Youtube: apre un'altra pagina](https://www.youtube.com/channel/UCZQd9dq5GdzAJoHScVQ0aJw)

Cerca nel sito

 close

* [Ministro](https://www.giovani.gov.it/it/)
* [Dipartimento](https://www.politichegiovanili.gov.it/dipartimento/)
  + **Dipartimento**
  + [Organizzazione](https://www.politichegiovanili.gov.it/dipartimento/organizzazione/)
  + [Albo Fornitori](https://www.politichegiovanili.gov.it/dipartimento/albo-fornitori/)
  + [Attività](https://www.politichegiovanili.gov.it/dipartimento/attivita/)
  + [Contatti e URP](https://www.politichegiovanili.gov.it/dipartimento/contatti/)
  + [Bandi Dipartimentali](https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/)
* [Politiche Giovanili](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/)
  + **Politiche Giovanili**
  + [Accordi e compartecipazioni](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/accordi-e-compartecipazioni/)
  + [Attività internazionali](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/attivita-internazionali/)
  + [Avvisi pubblici e progetti di Politiche Giovanili](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/avvisi-pubblici-e-progetti-di-politiche-giovanili/)
  + [Consiglio Nazionale Giovani](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/consiglio-nazionale-dei-giovani/)
  + [Vigilanza e monitoraggio](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/vigilanza-e-monitoraggio/)
  + [Youthwiki](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/youthwiki/)
* [Servizio Civile](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/)
  + **Servizio Civile**
  + [Consulta](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/consulta/)
  + [Corpi civili di pace](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/corpi-civili-di-pace/)
  + [Cosa è il Servizio Civile](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/cosa-e-il-servizio-civile/)
  + [Enti](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/enti/)
  + [Garanzia Giovani](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/garanzia-giovani/)
  + [Operatori volontari](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/operatori-volontari/)
  + [Servizio Civile in cifre](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/servizio-civile-in-cifre/)
  + [Sistema Unico SC](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/sistema-unico-sc/)
  + [Storia](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/storia/)
  + [Emergenza Covid 19](https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/emergenza-covid-19/)
* [Comunicazione](https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/volontari/)
  + **Comunicazione**
  + [News](https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/)
  + [Comunicati stampa](https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/comunicati-stampa/)
  + [Campagne istituzionali](https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/campagne-istituzionali/)
  + [Eventi](https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/eventi/)
  + [Newsletter](https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/newsletter/)
  + [Multimedia](https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/volontari/)
  + [Patrocini](https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/patrocini/)
* [Normativa](https://www.politichegiovanili.gov.it/normativa/)
* [Modulistica](https://www.politichegiovanili.gov.it/modulistica/)
* [FAQ](https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/)
* [Trasparenza](https://www.politichegiovanili.gov.it/trasparenza/)

**Menu sintetico**

* [Ministro](https://www.giovani.gov.it/it/)
* [Dipartimento](https://www.politichegiovanili.gov.it/dipartimento/)
  + **Dipartimento**
  + [Organizzazione](https://www.politichegiovanili.gov.it/dipartimento/organizzazione/)
  + [Albo Fornitori](https://www.politichegiovanili.gov.it/dipartimento/albo-fornitori/)
  + [Attività](https://www.politichegiovanili.gov.it/dipartimento/attivita/)
  + [Contatti e URP](https://www.politichegiovanili.gov.it/dipartimento/contatti/)
  + [Bandi Dipartimentali](https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/)
* [Politiche Giovanili](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/)
  + **Politiche Giovanili**
  + [Accordi e compartecipazioni](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/accordi-e-compartecipazioni/)
  + [Attività internazionali](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/attivita-internazionali/)
  + [Avvisi pubblici e progetti di Politiche Giovanili](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/avvisi-pubblici-e-progetti-di-politiche-giovanili/)
  + [Consiglio Nazionale Giovani](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/consiglio-nazionale-dei-giovani/)
  + [Vigilanza e monitoraggio](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/vigilanza-e-monitoraggio/)
  + [Youthwiki](https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/youthwiki/)
* [Servizio Civile](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/)
  + **Servizio Civile**
  + [Bandi e Avvisi di Servizio Civile](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/)
  + [Consulta](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/consulta/)
  + [Corpi civili di pace](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/corpi-civili-di-pace/)
  + [Cosa è il Servizio Civile](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/cosa-e-il-servizio-civile/)
  + [Enti](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/enti/)
  + [Garanzia Giovani](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/garanzia-giovani/)
  + [Operatori volontari](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/operatori-volontari/)
  + [Servizio Civile in cifre](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/servizio-civile-in-cifre/)
  + [Sistema Unico SC](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/sistema-unico-sc/)
  + [Storia](https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/storia/)
  + [Emergenza Covid 19](https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/emergenza-covid-19/)

1. [Home](https://www.politichegiovanili.gov.it/)/
2. [FAQ](https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/)/
3. Volontari

**FAQ Operatori Volontari**

**01 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

Cos'è il Servizio civile universale?

E’ impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. E’ un impegno per gli altri, è una partecipazione di responsabilità, è una occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto con altre culture, è una risorsa per il Paese, è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.

Il Servizio civile universale rappresenta, inoltre, un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Quali sono le leggi di riferimento?

Con il [Dlgs n.40 del 2017](https://www.politichegiovanili.gov.it/media/756624/testointegratodlgs40-e-43_n.pdf) il Servizio civile da nazionale è diventato universale, con l'obiettivo di renderlo un'esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farlo.

La normativa primaria di riferimento del Servizio civile nazionale è rappresentata dalla legge [6 marzo 2001 n.64](https://www.politichegiovanili.gov.it/media/223782/l-64200.doc) e dal [Dlgs 5 aprile 2002 n° 77](https://www.politichegiovanili.gov.it/media/223671/d-lgs-772002.doc) modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 cui fa riferimento la ricca normativa secondaria che ha regolamentato la materia del Servizio civile nazionale. La normativa è disponibile in [“Normativa”](https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/volontari/)

Il Servizio civile universale è un lavoro?

**NO**, non è un lavoro. E' un anno dedicato al servizio della comunità e contestualmente alla formazione personale e alla crescita individuale. E' anche un'opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro.

Chi si occupa dell'organizzazione, dell'attuazione e dello svolgimento del servizio civile?

*lI Servizio civile universale è un sistema che prevede diversi attori:*

* ***i volontari****, giovani che decidono di dedicare un periodo della propria vita al Paese e agli altri, svolgendo le attività di Servizio civile nel settore di intervento prescelto;*
* ***lo Stato****, attraverso il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, le Regioni e le Province autonome che gestiscono l’intero sistema;*
* ***gli Enti****promotori dei progetti, soggetti pubblici e privati iscritti all’Albo del Servizio civile;*
* ***l'intera comunità****, che raccoglie i benefici grazie alla realizzazione dei progetti di Servizio civile.*

Si può svolgere il servizio civile all'estero?

Sì, può essere svolto anche all'estero, presso le sedi ubicate in paesi esteri degli Enti iscritti all'Albo.  
In ogni bando sono indicati, nell'Allegato1 per i progetti ordinari e nell'Allegato2 per quelli sperimentali, gli Enti che hanno presentato progetti di servizio civile all’estero.

Il Servizio civile è compatibile con altra attività?

**Sì**, se le altre attività sono compatibili con il corretto espletamento del Servizio civile.  
Ai sensi dell'art.16 comma 5 del decreto legislativo n. 40 gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste da progetto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo SE incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.

Quanto dura il servizio?

La durata del servizio è di 12 mesi. Per alcuni progetti "sperimentali" la durata può essere ridotta ad un minimo di 8 mesi.

Quali sono i benefici riservati ai volontari di servizio civile? (Nuova FAQ del 22 dicembre 2020)

* La legge prevede che ai giovani che hanno svolto attività di Servizio civile universale possano essere riconosciuti crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso presso Università ed Enti accreditati la stipula di apposite convenzioni.
* il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici.
* ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.
* l'attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è utile per l’inserimento nel mondo del lavoro.
* i periodi di Servizio civile universale che verranno prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 4 comma 2 - Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, Suppl. Ord. 263)

**02 - CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI SCU**

Quali sono le caratteristiche principali dei progetti di Servizio Civile Universale?

I progetti, presentati da Enti pubblici e da Enti privati no profit, possono aver luogo sia in Italia che all’estero. Essi consistono in attività inerenti i settori: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Oltre ai progetti ordinari il bando prevede la realizzazione di progetti con misure aggiuntive che si differenziano dagli ordinari in quanto prevedono anche l’attuazione di una o due delle seguenti misure del servizio civile universale introdotte dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40:

* un periodo di servizio in un altro Paese dell’Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 mesi, oppure, in alternativa, un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l’accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari, pari a 1, 2 o 3 mesi;
* modalità e strumenti per favorire la partecipazione ai progetti di servizio civile universale di giovani con minori opportunità.

La misura o le misure aggiuntive eventualmente previste sono specificatamente indicate nei progetti.

Come posso venire a conoscenza dei progetti di Servizio civile universale e scegliere quello più adatto a me?

Puoi contattare direttamente l’Ente o consultarne il sito: gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla *home page* dei propri siti internet, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto (consultabile anche attraverso la piattaforma DOL, nella sezione “Scegli il tuo progetto”) che riporta le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta. Sarà facoltà dell’ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l’intero elaborato progettuale, avendo altresì l’onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.

Qual è la durata del servizio?

I progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi.

Si può svolgere il servizio civile all'estero?

**Sì**, può essere svolto anche all'estero, presso le sedi ubicate in paesi esteri degli Enti iscritti all'Albo.

Cosa sono i programmi di intervento di Servizio civile universale richiamati nell’art. 1 del Bando? (Nuova FAQ del 22 dicembre 2020)

Il d.lgs. 40 del 2017 ha introdotto il concetto di programmazione triennale del servizio civile universale. Ogni programma di intervento presentato dagli Enti è articolato in più progetti, con obiettivi strategici comuni, uno specifico ambito di azione entro cui operare e una coerenza complessiva delle attività, per rendere più armonici ed efficaci gli interventi.

La programmazione triennale del SCU, che fonda le sue radici nelle indicazioni ONU dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, è intesa come la definizione degli ambiti di azione per i quali gli enti possono presentare i loro programmi di intervento, programmi che dovranno conseguire uno o più obiettivi degli 11 individuati tra i 17 dell’Agenda 2030.

Gli ambiti d’azione sono stati determinati sulla base del contesto nazionale ed internazionale e tenendo conto della necessità di garantire un’esperienza di servizio civile che sia effettivamente formativa per i giovani e che ne valorizzi le competenze, nonché dell’opportunità di rafforzare il “sistema” servizio civile nel suo complesso. Ogni ambito d’azione può rispondere anche a più di un obiettivo, ma ciascun programma ha un solo ambito d’azione.

Dovrò sottopormi alla vaccinazione anti Covid-19 per diventare operatore volontario? (Nuova FAQ del 25 gennaio 2021)

Per alcuni progetti - in ragione delle specifiche aree d’intervento e delle sedi di attuazione (ad esempio: assistenza in residenze per anziani, servizio in strutture sanitarie, ecc.) nonché delle caratteristiche delle categorie di persone destinatarie dei progetti medesimi - sarà necessario che gli operatori volontari in servizio civile ivi impegnati si sottopongano a vaccinazione anti Covid-19. Puoi verificare se anche il progetto che hai scelto prevede tale eventualità: consulta la scheda di sintesi alla voce “eventuali altri requisiti” o contatta l’ente che realizza il progetto”.

**03 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Chi non può presentare la domanda?

Non possono presentare domanda i giovani che:

* appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
* abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
* intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Quale documentazione bisogna allegare alla domanda di partecipazione?

*Vanno allegati alla domanda:*

* fotocopia di un valido documento di identità personale
* dichiarazione dei titoli posseduti o Curriculum Vitae sotto forma di autocertificazione
* informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale?

Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
3. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità (se il bando lo prevede), fermo il possesso dei requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata dal progetto.

Possono inoltre presentare domanda di partecipazione i giovani *neet* e i giovani disoccupati per i progetti afferenti al programma PON-IOG “Garanzia Giovani”.

Nella sezione FAQ dedicata ai progetti PON-IOG “Garanzia Giovani” troverai tutte le indicazioni in merito ai requisiti richiesti per questa tipologia di progetti.

Fino a che data devono essere posseduti i requisiti per partecipare al Servizio civile universale?

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.

Quali sono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione?

I termini di presentazione della domanda sono quelli indicati nel bando. Con riferimento al bando ordinario 2021, le domande di partecipazione devono essere presentate **esclusivamente** **nella modalità on line,** attraverso la piattaforma DOL, entro e non oltre le **ore 14.00 del 22 gennaio 2022.**

Le domande trasmesse oltre il termine stabilito e/o con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

A chi va indirizzata la domanda?

*La domanda deve essere presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto, il cui indirizzo è reperibile sul sito internet dell'Ente stesso.*

Come deve essere compilata la domanda di partecipazione?

*La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al bando, firmata per esteso dal richiedente e corredata dagli allegati richiesti dal bando, deve essere presentata all’ente:*

1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2. a mezzo “raccomandata A/R”;
3. mediante consegna a mano.

Quante domande di partecipazione si possono presentare?

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile da scegliere tra i progetti inseriti nel bando pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti

Un candidato, in attesa di conoscere la graduatoria definitiva relativa al progetto per il quale ha presentato domanda, può, nel frattempo, presentare domanda per un progetto inserito in un bando successivo?

**Si**, ma se è selezionato per 2 progetti inseriti in bandi diversi, non potrà optare per l'altro progetto se ha già assunto servizio.

Per la trasmissione delle domande via pec o con raccomandata conta la data di invio o di ricezione? (Nuova FAQ Bando 20 agosto 2018)

**Conta la data di invio.**

**Il termine per l’invio delle domande è fissato al 28/09/2018** per cui possono essere accolte le domande **spedite** con raccomandata o tramite PEC  **entro le ore 23:59 del 28/09/2018**

Il termine “l'invio" significa che è considerato **valido il timbro dell'Ufficio Postale di invio della domanda o l’orario di spedizione della PEC e non la data di ricezione presso l'Ente.**

**Per la consegna a mano invece  il termine è fissato alle re 18:00 del 28 settembre 2018**; l’ente apporrà sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione.

Resta inteso che qualora si utilizzi la PEC il mittente deve accertarsi del buon esito della stessa che si evince dalla ricezione non solo del messaggio contenente data e ora di spedizione, ma anche dalla ricezione del messaggio indicante che la PEC  è stata consegnata al destinatario.

Si suggerisce, in ogni caso, di non attendere l’ultimo giorno per la presentazione della domanda

Una domanda pervenuta entro i termini, ma con modalità diversa da quelle indicate nel bando deve essere accettata? (Nuova FAQ Bando 20 agosto 2018)

NO.

A determinare l'esclusione della domanda è sufficiente anche una soltanto delle due condizioni indicate, ovvero una domanda inviata/Consegnata a mano fuori termine oppure una domanda presentata con una modalità diversa da quelle indicate nel bando

I cittadini Extra\_UE con permesso di soggiorno di soli 6 mesi possono comunque presentare domanda di partecipazione al Servizio civile?

**SÌ,**la condizione di regolarmente soggiornante deve essere posseduta dal candidato al momento della presentazione della domanda. Il requisito deve ovviamente essere mantenuto per tutta la durata del servizio civile e il mancato rinnovo del permesso comporterebbe l'esclusione all'avvio o durante il servizio.

Sono altresì ammissibili le domande di coloro che avendo presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno sono in attesa di conoscerne l'esito e sono in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

E' possibile presentare una domanda per un progetto in Italia e una per un progetto all'estero?

**No.**

E' possibile presentare una solo domanda per un solo progetto

Chi ha già svolto un servizio civile regionale, ossia un servizio istituito con una legge regionale, può presentare domanda al bando di selezione dei volontari di servizio civile universale?

**Sì.**

I due servizi sono istituti diversi e pertanto non sono incompatibili .

In presenza di una sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena il giovane può presentare domanda di partecipazione al bando di selezione dei volontari di servizio civile universale?

**No**, fintanto che perdura la sospensione condizionale della pena, relativa ad uno dei delitti  previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, il giovane non può presentare domanda di partecipazione al bando di Servizio civile universale.

Al termine del periodo di sospensione della pena, potrà presentare domanda di partecipazione al bando solo se è in possesso del provvedimento giudiziario, emesso a seguito di richiesta da parte del giovane medesimo, che dispone la cancellazione della pena ovvero detta cancellazione risulti dal certificato estraibile dal casellario giudiziale.

Chi ha già svolto il servizio civile nei Corpi Civili di Pace, può presentare domanda al bando di selezione dei volontari si servizio civile universale?

**Sì**, può presentare domanda in quanto il servizio prestato nei Corpi Civili di Pace fa riferimento ad una normativa diversa da quella del servizio civile (precisamente la legge n.147 del 2013) che prevede un apposito stanziamento.

Cosa accade se per un disguido la domanda di partecipazione, spedita entro i termini previsti dal bando a mezzo raccomandata, perviene all’ente in ritardo rispetto alla data fissata per le selezioni? (Nuova FAQ)

Se il giovane che ha presentato domanda con raccomandata può attestarne l’avvenuto invio entro i termini previsti dal bando presentandone ricevuta in sede di selezione, l’ente ammette il giovane alla selezione con riserva, così da avere poi tempo e modo di verificare comunque il possesso dei requisiti e la correttezza della domanda.

Pertanto, nel caso di spedizione della domanda a mezzo raccomandata, nel giorno fissato per le selezioni, il candidato è invitato a presentarsi con la ricevuta della raccomandata che ne attesti l’invio.

Nel caso in cui l’ente proceda alla pubblicazione sul proprio sito web di un calendario nominativo degli ammessi alle selezioni, il candidato, che ha inviato domanda con raccomandata, che non trovasse il proprio nominativo nell’elenco degli ammessi ai colloqui, è invitato a contattare l’ente con almeno 3 giorni di anticipo rispetto all’ultimo giorno fissato per le selezioni per verificare che l’esclusione non sia dovuta ad un mancato arrivo della raccomandata. Qualora venga appurato che il motivo dell’esclusione è dovuto al ritardo nella ricezione della domanda, l’ente dovrà ammettere il giovane alle selezioni **con riserva**.

Come posso presentare la domanda di partecipazione al Servizio civile universale?

Puoi presentare domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso la [piattaforma DOL](https://domandaonline.serviziocivile.it/) (Domanda On Line)

Dove è disponibile DOL?

Puoi accedere alla piattaforma DOL direttamente da [https://domandaonline.serviziocivile.it](https://domandaonline.serviziocivile.it/) o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, tra cui [www.scelgoilserviziocivile.gov.it](http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/) dedicato specificatamente al bando selezione volontari. Il link è disponibile anche sui siti delle Regioni e delle Province Autonome e su quelli degli enti di servizio civile che hanno progetti nel bando di riferimento.

Come accedo a DOL?

Se sei un cittadino italiano residente in Italia o all’estero puoi accedere alla piattaforma DOL esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Se non sei cittadino italiano dovrai richiedere al Dipartimento le credenziali per accedere alla piattaforma DOL, seguendo la procedura di registrazione illustrata nel manuale DOL.

Che cosa è SPID?

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da Computer, Tablet e Smartphone

Come ottengo SPID?

Se non sai cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede, visita il sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale [www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid](http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid). Potrai scegliere uno degli Identity Provider e registrarti. La registrazione consiste in 3 step:

1. Inserisci i dati anagrafici
2. Crea le tue credenziali SPID
3. Effettua il riconoscimento

I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli *Identity Provider*.

Cosa mi occorre per ottenere le credenziali SPID?

Ottenere le credenziali SPID è facilissimo,  ti basterà disporre di:

* un indirizzo e-mail
* il numero di telefono del cellulare
* un documento di identità valido
* la tua tessera sanitaria con il codice fiscale

Come scelgo tra i diversi Identity Provider?

Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente o a pagamento e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza. Consulta il sito dell’AgId  <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati> per verificare quale Provider offre i servizi più adatti alle tue esigenze.

Quale livello di sicurezza mi serve per effettuare la domanda online?

Per effettuare la domanda online ti servirà il livello 2 di sicurezza SPID2

Cosa devo fare una volta ottenute le credenziali SPID?

Con il tuo SPID puoi entrare nella piattaforma DOL attraverso il tasto “Accedi con SPID”. Sarai indirizzato al portale SPID del Dipartimento, dove dovrai scegliere l’Identity Provider con cui hai ottenuto SPID ed effettuare l’accesso inserendo Utente e Password o più semplicemente inquadrando il QR Code con il tuo *smartphone*.

Una volta riconosciuto, verrai automaticamente indirizzato nella *home page* della piattaforma DOL e potrai iniziare a compilare la tua domanda.

Come ottengo le credenziali dal Dipartimento?

Puoi richiedere le credenziali solo se NON hai i requisiti per disporre dello SPID, quindi se non sei un cittadino italiano ma di un altro Paese dell'Unione Europea o di un Paese Extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia altrimenti devi accedere con SPID.

Puoi ottenere le credenziali, dalla pagina principale del sistema DOL, devi selezionare il link “Se non hai ancora le credenziali vai qui" per accedere alla maschera di registrazione.

Dovrai obbligatoriamente:

* inserire i tuoi dati anagrafici, completi di indirizzo mail valido e di un numero di cellulare che usi normalmente;
* esprimere il consenso al trattamento dei dati secondo l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;
* caricare un solo file in formato pdf (dimensione massima 20MB) contenente copia fronte/retro del documento di identità e copia del documento attestante il codice fiscale (in alcuni casi i due documenti possono coincidere). Se sei un cittadino di un Paese extra Unione Europea con permesso di soggiorno o in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, il file deve contenere anche il permesso di soggiorno o la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di richiesta del permesso.

Per terminare la procedura di registrazione seleziona il tasto “Invia la richiesta”.

Cosa succede dopo l’invio della richiesta delle credenziali al Dipartimento?

La richiesta viene verificata dal Dipartimento e, se accettata, il sistema invia una e-mail alla casella di posta che hai indicato. Attraverso il link riportato nella mail puoi accedere alla pagina di modifica password.

Se la richiesta di registrazione non dovesse essere accettata riceverai una mail che te ne fornisce le motivazioni.

Quali caratteristiche deve avere la nuova password?

La nuova password, di almeno 12 caratteri, deve obbligatoriamente contenere una lettera minuscola, una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale. Qualora successivamente dovessi dimenticare la password è possibile chiederne il recupero, così come è possibile memorizzare l’account.

Cosa devo fare una volta ottenute le credenziali dal Dipartimento?

Se hai ricevuto le credenziali del Dipartimento e modificato la password, puoi entrare nella piattaforma DOL attraverso il tasto “Accedi con credenziali”; verrai indirizzato nella *home page* della piattaforma DOL e potrai iniziare a compilare la tua domanda.

Se sei un cittadino di un altro Paese dell'Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, come accedo a DOL?

I cittadini di un altro Paese dell'Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere con le credenziali rilasciate dal Dipartimento.

Come procedo con la compilazione della domanda online?

La domanda che dovrai compilare si compone di tre sezioni:

1. PROGETTO – Scegli il tuo progetto
2. DATI E DICHIARAZIONI – Inserisci i dati e fornisci le dichiarazioni
3. TITOLI ED ESPERIENZE - Inserisci i dati e/o allega il curriculum

Puoi iniziare da quella che preferisci ed effettuare la compilazione in momenti diversi.

Durante la compilazione della seconda e della terza sezione potrai non solo modificare ma anche salvare e controllare i dati. Infatti il sistema, attraverso il tasto “Salva”, memorizza i dati già inseriti e te li ripropone all’accesso successivo, mentre con il tasto “Controlla” il sistema verifica se hai dimenticato di compilare qualche campo obbligatorio o c’è qualche incongruenza tra alcuni dati.

Come scelgo il progetto?

La sezione “1-Progetto” ti consente di scegliere il progetto al quale intendi partecipare e la sede presso cui vorresti realizzarlo. Nella sezione trovi l’elenco di tutti i progetti presenti nel Bando tra cui individuare quello a te più congeniale. Impostando alcuni filtri di ricerca (ad es: regione, settore, nome Ente) puoi trovare il tuo progetto più facilmente. Il sistema restituisce l’elenco dei progetti che hanno soddisfatto la tua ricerca, indicando i dati principali del progetto e il numero delle domande presentate aggiornato in tempo reale. Se sai già qual è il progetto che fa per te puoi inserire  direttamente il suo codice identificativo o il suo nome nei relativi campi.

Una volta scelto un progetto posso cambiare idea e sceglierne un altro?

**Sì**. Puoi scegliere un altro progetto fino a che non presenti la domanda

Come compilo la sezione dati anagrafici e dichiarazioni?

La sezione “Dati anagrafici e Dichiarazioni” ti consente di inserire quanto necessario per compilare la domanda.

In “**Dati anagrafici**” vengono visualizzati automaticamente i dati già presenti nel sistema perché acquisiti tramite SPID o dalla registrazione con il rilascio delle credenziali. Tutti questi dati, caratterizzati da uno sfondo grigio, non sono modificabili. Gli altri campi dovrai invece compilarli tu e sono tutti obbligatori ad eccezione di “Recapito comunicazioni” che va indicato solo se diverso dall’indirizzo di residenza.

Se hai bisogno di aiuto nella compilazione dei diversi campi della sezione dati anagrafici e dichiarazioni potrai consultare la Guida DOL.

Il consenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio?

**Sì** è obbligatorio, il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedisce la presentazione della domanda

Come compilo la sezione Titoli ed esperienze?

Questa sezione ti consente di integrare la domanda indicando i titoli in tuo possesso e le esperienze che hai maturato, oltre al titolo di studio posseduto ed indicato nella sezione “Titolo di studio”

Puoi scegliere se compilare i campi della maschera oppure allegare il tuo *Curriculum Vitae*; puoi anche scegliere entrambe le opzioni

***Attenzione***: se non scegli nessuna delle due opzioni, in sede di valutazione della domanda non ti verrà attribuito alcun punteggio per titoli ed esperienze, ad eccezione dell'eventuale punteggio relativo al titolo di studio del candidato, elemento da te indicato nella sezione DOL "Dati anagrafici e dichiarazioni".

Nessun campo è obbligatorio e il sistema accetta anche una compilazione parziale

Per orientarti nella compilazione dei diversi campi potrai consultare la Guida DOL.

E’ obbligatorio compilare la sezione Titoli ed Esperienze?

Non è obbligatorio.

Come deve essere redatto il curriculum vitae? (Nuova FAQ del 8 gennaio 2021)

È consentito caricare un solo file di tipo PDF, *non protetto da password,*con dimensione massima di 5MB. Dovrai scegliere il file sul tuo dispositivo premendo il tasto “Sfoglia” e poi allegarlo con il tasto “Allega”. Il curriculum può essere redatto nel formato che si preferisce, non solo in quello europeo.

Il CV deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà. A tal fine, nella piattaforma DOL domanda on line, nella sezione "Titoli ed esperienze",  troverai la seguente dicitura: “Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’ art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità allego il mio CV”.

Pertanto, l’assenza di tale frase nel testo del curriculum non costituisce causa di esclusione.

Inoltre, dal momento che la domanda di partecipazione al bando viene presentata attraverso un sistema che prevede l’identificazione del richiedente (attraverso il sistema SPID o con credenziali), l’eventuale assenza della firma a margine del curriculum non costituisce causa di esclusione. A margine del curriculum, inoltre, non è necessario allegare la carta d'identità e/o il codice fiscale.

Come presento la domanda di partecipazione?

Se tutte le sezioni presentano l’icona V verde puoi presentare la domanda di partecipazione al Servizio civile universale.

Puoi presentare la domanda anche se la sezione 3-Titoli ed esperienze presenta l’icona Δ arancione perché, come detto, per quella sezione non ci sono campi obbligatori da riempire.

Cliccando sul tasto **“Prosegui per completare”**, il Sistema DOL effettua alcuni controlli per verificare che ci siano tutte le informazioni richieste e che non siano presenti incongruenze. Se rileva degli errori te li segnala, dandoti la possibilità di modificare o integrare.

In caso di esito positivo ti viene mostrato un riepilogo in bozza della Domanda di partecipazione con tutte le informazioni inserite.

Posso ancora modificare i dati inseriti?

Puoi modificare tutti i dati inseriti fino a che non avrai conclusa la procedura di presentazione della domanda. Per modificare o integrare clicca su **“Torna alla domanda”.**

Come si conclude la presentazione della domanda?

Se sei pronto a concludere la procedura clicca su “**Presenta la domanda**” per l’invio della domanda di partecipazione

Tramite il tasto "**Stampa Domanda**" il Sistema DOL genera un documento in formato pdf della domanda stessa che riporta un numero identificativo prodotto automaticamente e la data e ora di presentazione della domanda. Potrai visualizzare, salvare e stampare la domanda presentata. Potrai in ogni momento visualizzare la domanda presentata accedendo alla piattaforma DOL anche nei giorni successivi alla scadenza del bando.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia, alla casella di posta elettronica che hai indicato, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.

Posso presentare domanda per svolgere il servizio civile universale presso il comune dove ho svolto un tirocinio formativo con rimborso forfettario concluso da circa 3 mesi?

**No**; il bando dispone che non possono presentare domanda coloro i quali intrattengano, all'atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto  
rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Se sono cittadino di un altro Paese dell'Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, come accedo a DOL?

I cittadini di un altro Paese dell'Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere con le credenziali rilasciate dal Dipartimento.

Il titolo di studio conseguito all'estero è valutabile?

E' valutabile esclusivamente nel caso in cui sia stato dichiarato equipollente o equivalente a titoli di studio conseguiti in Italia. In tal caso devi compilare anche la voce "Ente che ha rilasciato il provvedimento".

Posso visualizzare, salvare o stampare la domanda prima di inviarla?

Sì, cliccando sul tasto "Stampa". Quella mostrata è solo un'anteprima della domanda, caratterizzata dalla scritta "BOZZA" e significa che la tua domanda non è stata ancora inviata.

Ho già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” posso presentare domanda di partecipazione a questi progetti?

***No****, non è possibile candidarsi nuovamente ai progetti del PON-IOG "Garanzia Giovani" ma puoi presentare domanda per un altro progetto di servizio civile universale.*

Ho già prestato servizio in passato in un progetto di Servizio civile, posso presentare domanda di partecipazione a questi progetti?

**No**, non è possibile candidarsi nuovamente ai progetti ordinari di servizio civile universale, ma puoi presentare domanda per un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”**.**

Se ho interrotto volontariamente o il mio progetto è stato interrotto, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, posso ripresentare domanda di partecipazione?

**Sì**, fermo restando il possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del bando.

Il volontario che alla data di pubblicazione del bando sta svolgendo il servizio civile universale può candidarsi per garanzia giovani?

Gli operatori volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti di servizio civile universale possono presentare domanda per un progetto del PON-IOG “Garanzia Giovani” ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza precedente.

Se ho interrotto il servizio perché ho superato i giorni di malattia previsti, posso ripresentare domanda di partecipazione? (Nuova FAQ del 22 dicembre 2020)

**Sì,** a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

Posso presentare domanda di partecipazione se sono una operatrice volontaria ammessa ad una precedente selezione per il servizio civile, ma posta poi in astensione per gravidanza e maternità? (Nuova FAQ del 22 dicembre 2020)

**Sì,** anche se non hai completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del bando.

Può succedere che prima della scadenza del bando un ente ritiri un progetto e cosa accade se ho fatto domanda proprio per quel progetto? (Nuova FAQ del 22 dicembre 2020)

E’ una eventualità remota ma può accadere per motivi eccezionali. In tal caso riceverai una e-mail dal Dipartimento e potrai presentare una nuova domanda per un altro progetto. E’ perciò importante consultare sempre la mail.

Chi ha già svolto il servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All, può presentare domanda al bando di selezione dei volontari di servizio civile universale? (Nuova FAQ del 22 dicembre 2020)

**Sì,**può farlo

Il Servizio civile universale è compatibile con altra attività?

**Sì**, se le altre attività sono compatibili con il corretto espletamento del Servizio civile.  
Ai sensi dell'art.16 comma 5 del decreto legislativo n. 40 gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste da progetto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.

Posso annullare la domanda di partecipazione presentata?

**Sì.**Puoi annullare la domanda già presentata fino alla scadenza del bando

Posso presentare domanda di partecipazione se ho 29 anni?

**No**, puoi presentare domanda solo se hai tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni), con un’unica eccezione, in deroga a quanto previsto all’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, grazie alla quale, dal 25 dicembre, data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 2020, n. 176, legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, possono presentare  domanda anche i giovani che, alla data della presentazione della stessa, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (29 anni e 364 giorni), a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In questi casi particolari il sistema informatico DOL accerta automaticamente il possesso del requisito per presentare domanda.

Come scelgo un progetto del programma PON-IOG "Garanzia Giovani"?

Se vuoi partecipare ad un progetto del programma PON-IOG "Garanzia Giovani" verifica a priori di essere in possesso dei requisiti aggiuntivi previsti dal bando per questa tipologia di progetti. Sulla piattaforma DOL la sezione "1-Progetto" ti consente di scegliere il progetto al quale intendi partecipare inserendo una serie di filtri di ricerca.

In particolare, se intendi partecipare ad un progetto finanziato dal programma PON-IOG "Garanzia Giovani", nel Campo "GARANZIA GIOVANI", spuntando dal menù a tendina l'opzione SI' comparirà il Campo "tipologia Asse" mentre spuntando N0 il sistema ti restituirà l'elenco dei progetti che non fanno parte della misura Garanzia giovani. Non selezionando nulla il sistema ti proporrà sia i progetti finanziati dal programma PON-IOG "Garanzia Giovani", sia quelli che non prevedono questa misura.

**04 - SELEZIONI E GRADUATORIE**

Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione?

Tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dall'Ente titolare del progetto. A tal fine l’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

Cosa succede se un candidato non si presenta alla selezione?

*I candidati che non si presentano al colloquio nel giorno e nella sede stabiliti sono esclusi.*

Chi effettua la selezione ?

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio.

Come viene effettuata la selezione?

L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati. Successivamente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno, a seguito del colloquio, una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.

L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.

I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

Come vengono redatte le graduatorie?

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.

Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.

Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.

E’ possibile effettuare il colloquio on-line? (Nuova FAQ del 22 dicembre 2020)

**Sì**, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza.

La presenza del candidato al colloquio *on-line* deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio *on-line*, l’ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.

Come posso venire a conoscenza della data di convocazione al colloquio? (Nuova FAQ del 22 dicembre 2020)

Dal sito internet dell’Ente, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla *home page*.

Il calendario di convocazione ai colloqui deve essere pubblicato almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. L’eventuale esclusione dal colloquio, con la motivazione, ti sarà tempestivamente comunicata.

49. Se divento una operatrice volontaria o un operatore volontario cosa devo fare? (Nuova FAQ del 22 dicembre 2020)

Devi firmare un contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento per le politiche giovanili il servizio civile universale.

**05 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO DEI VOLONTARI**

Quale documentazione viene consegnata al volontario quando si presenta in servizio?

All'atto della presentazione in servizio il responsabile del SC, o il responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvede a consegnare al volontario:

* le condizioni generali dell’assicurazione per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio civile, stipulata dal Dipartimento in suo favore;
* copia del progetto ove sarà impegnato;
* copia del piano di sicurezza in caso di impiego in progetti all’estero;
* i moduli relativi al domicilio fiscale, al conto corrente bancario o postale, o altro prodotto bancario munito di codice IBAN su cui il Dipartimento accredita le somme relative all’assegno per il servizio civile;
* il documento contenente l’indicazione dell’orario di servizio e dei nominativi delle persone di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità.

Adempimenti dell’operatore volontario per l’avvio al servizio

Ciascun candidato idoneo selezionato accedendo all’area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per entrare nella piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio.

Come avviene l`avvio al servizio dei volontari ?

*Il volontario, risultato idoneo selezionato, riceve dall'ente le credenziali (codice utenza e password) con le quali dovrà collegarsi al sito del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it - area riservata volontari - per scaricare il contratto di servizio civile , da firmare con il Dipartimento, e per fruire dei servizi personalizzati indicati. Nel contratto sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.*

*Copia del contratto - debitamente firmata dall`interessato per accettazione e controfirmata dal personale dell`Ente - attestante la data dell`effettiva presentazione in servizio e copia dell`allegato contente i doveri firmata per accettazione dal volontario, devono essere trasmessi a cura dell'Ente, in formato pdf alla casella di posta elettronica certificata:*[*dgioventuescn@pec.governo.it*](mailto:dgioventuescn@pec.governo.it)

Come avviene la presentazione in servizio ?

*Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.*

Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?

*I caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi.*

*La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.*

*La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; in questo caso il volontario*è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione del Dipartimento, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l’avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo ***di quelli previsti per i mesi di servizio indicati nel  progetto e riportati  sul contratto. Superati i giorni di malattia stabiliti in base ai mesi di durata del progetto e riportati sul contratto,***la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

Entro quando potrò assumere servizio, se risulto idoneo selezionato? (Nuova FAQ del 22 dicembre 2020)

La data massima di entrata in servizio viene indicata sul bando di selezione volontari. Per il bando ordinario 2020 tale data è il 30 settembre 2021.

L’ente ti consegnerà le condizioni generali di assicurazione e si accerterà che tu abbia sottoscritto il contratto di Servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento.

**06 - ORARIO E SEDE DI SERVIZIO**

In quali casi è possibile una temporanea modifica della sede di servizio?

L’ente può  impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, soltanto nel seguenti casi:

* qualora detta previsione sia contenuta nella scheda del progetto e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal pro*g*etto, ecc.).
* In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie, l’ente titolare dell’accreditamento, per la realizzazione di propri interventi connessi alla situazione, può impiegare l’operatore volontario, per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, presso un’altra struttura, posta sotto la propria responsabilità, ubicata in Italia o all’estero, previa acquisizione del consenso del volontario reso in forma scritta.
* In caso di motivi di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del servizio nella sede di attuazione prevista dal progetto, l’Ente può impiegare l’operatore volontario fino al completamento del servizio, presso altra sede accreditata, previa autorizzazione da parte del Dipartimento.

In questi ultimi due casi l’ente invia al Dipartimento, per la necessaria autorizzazione, richiesta circostanziata completa di tutti i dati relativi a: numero e nominativi dei volontari, sede di impiego e tempi previsti.

Qual è l'orario di servizio?

I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi

L’orario di servizio viene stabilito dall`Ente in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel progetto stesso.

Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'ente si attiverà per far "recuperare" le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno 48 ore.

Qual è la sede di servizio?

La sede di servizio è quella scelta dal volontario all’atto della presentazione della domanda, ed è indicata nel contratto sottoscritto nel momento della presa in servizio.

L’operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dal Dipartimento, secondo le modalità indicate nel progetto stesso*.*Non sono consentiti trasferimenti dell’operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto.

E' possibile il trasferimento del volontario da una sede di servizio ad un'altra sede?

*NO. L’Ente non può trasferire il volontario da una sede di servizio ad un’altra, anche se la sede è nella stessa città.*

Qual è la durata del servizio civile

*I progetti****ordinari****di servizio civile si svolgono nell’arco temporale di 12 mesi e prevedono un orario di attività non inferiore alle 30 ore settimanali, ovvero un monte ore annuo di 1.400 ore; i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. I volontari hanno diritto a 20 giorni di permesso.*

*I progetti****sperimentali****hanno una durata che può variare dagli 8 agli 12 mesi con un orario di attività (rigido) di 25 ore settimanali ovvero un  monte ore variabile da 765 ore (8 mesi) a 1145 ore (12 mesi) in base ai mesi di durata del progetto. I giorni di permesso variano dai 13 ai 20 giorni secondo la durata del progetto.*

*Nel computo del monte ore previsto dai progetti rientra il periodo di formazione: al termine dei mesi di validità del progetto, i volontari dovranno avere effettivamente svolto le ore di servizio previste  ed aver usufruito dei giorni di permesso.*

*Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di durata dello stesso.*

*L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore annuo dallo stesso previsto.*

**07 - PERMESSI**

Quali sono i permessi concessi al volontario?

L’operatore volontario, durante il periodo di servizio, usufruisce del numero di giorni di permesso ordinario retribuiti indicato dal contratto sottoscritto, che varia in funzione della durata del progetto.

Il permesso consente all’operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali (ad esempio, necessità familiari,  matrimonio); esso si conteggia in giornate e non è frazionabile in permessi orari.

Non è stabilito un periodo minimo di servizio per poter fruire di permessi, né un numero di giorni di permesso utilizzabili al mese.

Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

Per l’operatore volontario impiegato in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; diversamente per l’operatore volontario impiegato in servizio civile all’estero, in aggiunta ai giorni di permesso previsti dal contratto, sono concessi altri due o quattro giorni di permesso per viaggio, a seconda che si tratti di paesi europei o extraeuropei.

E’ possibile usufruire di permessi straordinari?

Sì, sono, previsti permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell’arco dei mesi di servizio**.**

In particolare è riconosciuto all’operatore volontario:

* 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
* un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
* 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;
* un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
* fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap;
* un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V - sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
* 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
* un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
* 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;
* un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
* un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
  + 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
  + 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
  + 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
  + 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.

Come devono essere conteggiati i giorni di permesso ordinario?

A seguito dei numerosi quesiti che pervengono sia dai volontari in servizio che dagli Enti circa il recupero o meno dei giorni di **permesso ordinario** spettanti ai volontari nel corso dell’anno, si chiarisce innanzitutto che non è corretto parlare di giorni di permesso da recuperare.

Infatti sia che nel progetto l’Ente abbia optato per la soluzione del monte ore annuo che per il monte ore settimanale, i giorni di permesso ordinario non sono conteggiati nel totale di ore di servizio da prestare.

Il monte ore annuo/settimanale è infatti ripartito a cura degli Enti su 48 settimane (dato posto alla base del calcolo) e non sulle 52 settimane che vi sono in un anno. Le 4 settimane che “mancano” corrispondono ai 20 giorni di permesso ordinario di cui il giovane può fruire .

Pertanto il giovane dovrà aver svolto - in ogni caso e a prescindere dal numero di giorni di permesso di cui realmente avrà fruito  – il monte ore annuo previsto dal progetto (minimo di 1400 ore oppure minimo di 30 ore settimanali )  per le 48 settimane.

Questo criterio che si è sempre applicato in base alle vecchie disposizioni (prontuario 22/4/2015) e che continua ad applicarsi ai volontari avviati fino ai bandi 20 agosto 2018, non cambia neanche con le  nuove disposizioni in data 14 gennaio 2019 . Il criterio  resta lo stesso, variano  soltanto le ore di riferimento: 1145 monte ore annuo per i progetti della durata di 12 mesi o  25 ore settimanali.

Per i progetti di durata inferiore ai 12 mesi il monte ore annuo/settimanale sarà proporzionalmente diminuito, così come le settimane cui fare riferimento per i conteggi e di conseguenza anche i giorni di permesso ordinario previsti.

Si aggiunge infine che tale criterio non si applica invece per i **permessi straordinari** che, come previsto dalle citate disposizioni in data 14 gennaio 2019,  sono da considerare come giorni di servizio prestato.

**08 - RINUNCE, SUBENTRI, INTERRUZIONI DEL SERVIZIO,IRREGOLARITÀ, SOSPENSIONE DEL PROGETTO**

Cosa deve fare un volontario nel caso ritenga che, presso l'Ente in cui presta servizio, l'impiego dei volontari non sia aderente al progetto approvato?

Nel caso il volontario ritenga che l’Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve sottoporre il problema ai responsabili dell’Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale nella quale siano riportati i dati identificativi dell’Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti.

E' consentita la sostituzione di volontari?

**Sì**, l’ente può chiedere al Dipartimento la sostituzione degli operatori volontari che hanno interrotto il servizio, al fine di coprire la vacanza dei posti.

L’ente comunica al Dipartimento ogni interruzione del servizio civile da parte degli operatori volontari idonei selezionati (ad esempio esclusioni, dimissioni, ecc..), comprese quelle che non comportino un subentro da parte di un altro operatore volontario.

La comunicazione al Dipartimento è effettuata, a mezzo PEC, tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di cinque giorni decorrenti dal verificarsi dell’evento interruttivo, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico.

Detta richiesta è effettuata entro il tempo utile affinché i giovani subentranti svolgano almeno sei mesi di servizio e contiene l’indicazione del nominativo del primo operatore volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, previa acquisizione per iscritto della sua disponibilità o indisponibilità. Nel caso in cui il progetto approvato si realizzi in una pluralità di sedi, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede.

La durata del servizio civile del volontario subentrante è ridotta al periodo che intercorre dalla data di effettiva presentazione in servizio, indicata sul contratto, fino al termine del progetto. Eventuali periodi di servizio svolti dal volontario subentrante in data precedente alla sottoscrizione del contratto di servizio civile non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.

L’eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

Cosa si intende per rinuncia?

La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiari di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.

Cosa succede in caso di rinuncia del volontario?

Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli "idonei non selezionati".  
L'Ente segnala al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale - previa acquisizione della disponibilità del giovane - indica il nominativo del primo "idoneo non selezionato" che segue nella graduatoria.

Cosa succede in caso di interruzione del servizio?

L’interruzione del servizio da parte del volontario determina per lo stesso l’impossibilità di partecipare a bandi futuri, il mancato rilascio dell’attestato di servizio e la perdita di eventuali benefici previsti dal progetto,  a meno che l’interruzione non sia dovuta a procedimento sanzionatorio a carico dell’ente su segnalazione di un volontario.

Cosa si intende per interruzione del servizio?

L'interruzione ricorre nel caso in cui il volontario prende servizio e successivamente interrompe il rapporto di collaborazione al progetto o con un atto scritto (lettera di dimissioni) o senza alcuna comunicazione.  
In tal caso il volontario non ha diritto a ripresentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.  
L'interruzione ricorre, altresì, per malattia superiore ai 30 giorni e non dovuta a causa di servizio. In tal caso il volontario che non abbia portato a compimento il  6° mese di servizio, conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile.

Cosa succede in caso di revoca del progetto?

Nel caso di revoca del progetto a seguito di provvedimento sanzionatorio a carico dell’ente, in considerazione delle legittime aspettative degli operatori volontari in ordine al completamento del servizio civile, ove possibile, il Dipartimento ricolloca gli stessi, per il periodo residuo, presso altri enti nella stessa Provincia a partire dal territorio comunale o zone limitrofe, nell’ambito di progetti analoghi a quello oggetto della sanzione, inseriti in uno dei bandi pubblicati contestualmente a quest’ultimo, avviati nello stesso arco temporale e che presentano posti disponibili.

qualora non sia possibile disporre la prosecuzione del servizio dell’operatore volontario, esso può presentare nuova domanda di servizio civile in relazione ad un successivo bando di selezione, purché abbia svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal relativo bando di selezione.

In caso di revoca del progetto disposta dal Dipartimento o dalle Regioni o dalle Province Autonome a seguito di attività ispettiva posta in essere su denuncia dei volontari, questi ultimi potranno ripresentare domanda nei prossimi bandi qualora in possesso dei requisiti ivi richiesti.

Ci sono altre cause che comportano la cessazione dal servizio?

**Sì**, il venir meno, nel corso dello svolgimento del servizio, di uno dei requisiti richiesti dall’art. 14 del decreto legislativo n. 40/2017 o dal bando di selezione dei volontari (ad eccezione di quello dell’età) determina la cessazione dal servizio e, di conseguenza, la prosecuzione delle attività inerenti il progetto.

Il superamento da parte dell’operatore volontario del numero massimo dei giorni di permesso o di malattia previsti dal contratto comporta l’esclusione dello stesso dal servizio.

L’eventuale irrogazione nei confronti dell’ente della sanzione della “*revoca del progetto*”, disposta dal Dipartimento o dalle Regioni o dalle Province Autonome, determina la cessazione dal servizio degli operatori volontari impiegati presso l’ente sanzionato.

**09 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Servizio civile universale è un rapporto di lavoro?

NO. L`attività svolta nell`ambito dei progetti di servizio civile non determina l`instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Quali spese di trasporto sono rimborsabili?

Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico), previa presentazione del relativo titolo di viaggio al responsabile della sede medesima. Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità.

Per i progetti finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” è possibile un rimborso fino a 10 euro.

Le spese di viaggio saranno rimborsate al volontario direttamente da questo Dipartimento, previa presentazione di richiesta sottoscritta dal volontario e dei relativi titoli di viaggio. La richiesta dovrà essere presentata dal volontario al responsabile dell'Ente che ne curerà l'inoltro a questo Dipartimento.

Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all’estero è previsto il rimborso delle spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro (a/r), programmato con l’ente, durante il periodo di svolgimento del servizio civile, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto, effettuato in aereo (classe economica), in treno (seconda classe) o con automezzi di linea e sono anticipate dall’Ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento.

Al volontario spettano il vitto e l`alloggio?

Al volontario che presta servizio civile in Italia spettano vitto e alloggio solo se esplicitamente previsto dal progetto e le spese  sono a carico dell'Ente.

Al volontario che presta Servizio Civile all’Estero spettano vitto e alloggio ed i costi sono a carico dell’Ente. E’ previsto un contributo giornaliero per il vitto e l’alloggio, corrisposto all’Ente dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all’estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.

Come viene corrisposto il compenso ai volontari?

Il compenso è corrisposto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, mediante accreditamento diretto delle somme dovute, su conto corrente o su conto deposito, bancario o postale, intestato o cointestato al volontario. E' consentito l'utilizzo di Carte prepagate munite di codice IBAN.L'accreditamento delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di riferimento.

Quale trattamento economico spetta ai volontari in italia

Ai volontari spetta un compenso di € 14,81 netti giornalieri, per un totale € 444,30 netti mensili.

Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per la durata prevista del progetto, a partire dalla data di inizio.

Quale e' il trattamento economico previsto per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero?

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all’estero, in aggiunta all’assegno mensile di 444,30 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati.

Tale indennità aggiuntiva non è corrisposta:

* durante i periodi di servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all’estero;
* ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto.

Nel caso di malattia all’estero l’indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti con misure aggiuntive di minore durata i giorni sono calcolati proporzionalmente.

La misura dell’indennità estera giornaliera spettante ai volontari è di:

* 15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell’Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);
* 14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell’Europa dell’Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;
* 13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.

In caso di Servizio civile all’estero il volontario deve comunicare ad altre Istituzioni la permanenza in un paese estero?

SI: i volontari, entro i 30 giorni precedenti la partenza  per il Paese di destinazione, **sono obbligati**, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito [www.dovesiamonelmondo.it](http://www.dovesiamonelmondo.it/) del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione dei volontari al predetto sito.

**La non iscrizione** al sito del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale preclude la partenza all’estero dei volontari non registrati. L’eventuale partenza all’estero di volontari non registrati comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

Come sono considerati i compensi percepiti dai volontari?

Tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 (entrata in vigore del decreto legislativo 40/17 – istituzione del servizio civile universale) sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) nell’apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti.  Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come famigliari fiscalmente a carico.

Chi rimborserà le spese sostenute per l’eventuale viaggio di andata e ritorno, verso i comuni di residenza, ai fini dell’esercizio del voto? (Nuova FAQ)

Le spese di viaggio verranno rimborsate ai volontari da questo Dipartimento; l’Ente che riceverà la domanda di rimborso del volontario farà da tramite tra il volontario e il Dipartimento.

**10 - TRATTAMENTO GIURIDICO**

Quali sono le procedure da adottare in caso di gravidanza della volontaria?

*Prima dell`inizio del periodo di astensione obbligatoria di cui all`art.16, lett. a) e all'art. 20, le volontarie devono consegnare all`Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.   
L`Ente deve rendere noto al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (Servizio amministrazione e bilancio) per gli adempimenti di propria competenza, la data della astensione dal servizio della volontaria, sia nel caso di astensione obbligatoria (art.16), sia nel caso di astensione facoltativa (art.17) che nel caso previsto dall'art. 20 (flessibilità del congedo per maternità), nonché la data di ripresa del servizio.   
Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, corrisponde alla volontaria l'assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.*

Quali sono le disposizioni e le tutele in caso di gravidanza della volontaria?

Alla volontaria in stato di gravidanza si applicano le disposizioni del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in particolare gli articoli 16 e 17 concernenti, rispettivamente, “*Divieto di adibire al lavoro le donne*” e “*Estensione del divieto*”, come previsto dall’articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017. 14.

In conformità alle citate disposizioni, è vietato adibire l’operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria art. 16).

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli (astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1).

L’astensione obbligatoria anticipata può essere disposta anche (art.17, comma 2):

1. a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
2. b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
3. c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

E’altresì consentito all’operatrice volontaria di astenersi dallo svolgimento del servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi al parto previsti dall’articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, per un totale di astensione complessiva di 5 mesi.

Durante il primo anno di vita del bambino, l’operatrice volontaria, in caso di orario giornaliero di servizio di sei ore, può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un’ora ciascuno, anche cumulabili.

Nell’ipotesi di orario giornaliero di servizio inferiore alle sei ore, l’operatrice volontaria può usufruire di un periodo di riposo della durata di un'ora.

Tali periodi sono considerati ore di servizio, ai sensi dell’articolo 39, comma 2 del citato d.lgs. n. 151/2001.

L’astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria, tuttavia l’assegno per il servizio civile, corrisposto alla volontaria è ridotto di un terzo dalla data di sospensione a quella di ripresa del servizio, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2017.

L’operatrice volontaria, in caso di astensione obbligatoria di cui all’articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, presenta all’ente la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

In caso di astensione obbligatoria anticipata di cui all’articolo 17 del citato d.lgs. n. 151/2001, l’operatrice volontaria consegna all’ente la certificazione medica indicata al paragrafo 11.2.1.

Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario?

*L`assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.*

*Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne dà tempestiva comunicazione alla sede dell`Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall`Ente nella cartella personale del volontario.*

L’operatore volontario, durante il periodo di servizio civile, può usufruire di un numero di giorni di malattia, indicato nel contratto che varia in funzione della durata del progetto.

I giorni di malattia previsti sono retribuiti per l’intero importo.

Tuttavia l’operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.

In caso di superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, il Dipartimento dispone l’esclusione dal servizio dell’operatore volontario, il quale può presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi di selezione, purché abbia svolto il servizio per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile previsti dai medesimi bandi.

In caso di malattia dell’operatore volontario, l’ente calcola i giorni di malattia senza soluzione di continuità. Qualora nel periodo di malattia ricadano giorni festivi o giorni di riposo, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano tra due periodi di assenza per la stessa malattia fruiti senza interruzione, secondo quanto indicato dalla certificazione sanitaria.

I giorni festivi e i giorni di riposo, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia, qualora non siano compresi nella certificazione rilasciata dal medico, non sono conteggiati nel computo del numero complessivo di giorni di malattia spettanti all’operatore volontario.

Quali sono le procedure da adottare nei casi di malattia ed infortunio del volontario?

*L`Ente comunica al Dipartimento - Servizio amministrazione e bilancio e Servizio ammissione e impiego - i periodi di malattia eccedenti i 15 giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all` esclusione dal servizio.  
In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro 15 giorni dal momento dell`infortunio, e comunque non oltre il 15° giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione consultabile sul sito in "Leggi e documenti" alla voce "Varie".  
L`Ente invia al Dipartimento (Servizio amministrazione e bilancio) e alla Regione o Provincia Autonoma alla quale è iscritto, una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell`incidente occorso al volontario durante il servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l`evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal volontario e l`evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.*

Come deve comportarsi il volontario in caso di infortunio?

Il volontario, in caso infortunio, deve informare tempestivamente la sede dell’ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale.

Non è prevista la trasmissione *on-line*dei certificati medici all’INPS, in quanto l’operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente. Parimenti non sussiste l’obbligo di denuncia all’INAIL, atteso che gli infortuni verificatisi durante il servizio sono coperti da una polizza assicurativa privata a carico del Dipartimento.

Nel caso in cui l’operatore volontario presenti all’ente di impiego la denuncia dell’infortunio all’INAIL, è opportuno che l’ente segnali, con apposita comunicazione, alla struttura locale dell’INAIL l’incompetenza della stessa.

*Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l'orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio, ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell`arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del Servizio civile spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.*

*Il volontario invia al Dipartimento la denuncia di sinistro in modalità online, per il tramite di una piattaforma informatica fruibile lato Front End (Web) e raggiungile al seguente indirizzo web:*[*https://scuassicurazione.serviziocivile.it*](https://scuassicurazione.serviziocivile.it/)*e/o attraverso smartphone, anche con App fruibile sugli store Android e IOS digitando “SCU Assicurazione” e deve essere trasmessa entro trenta giorni dal verificarsi dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento in cui ne abbia la possibilità.*

*Per accedere all’area riservata è necessario utilizzare Codice e Password riservati, che l’Assicurato riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica unitamente al certificato di polizza*.

Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, l’operatore volontario si attiene a quanto indicato nel [contratto di assicurazione](https://www.politichegiovanili.gov.it/modulistica-unsc/modulistica-volontari/moduli-per-la-gestione-degli-operatori-volontari/assicurazione-nobis-operatori-volontari-avviati-al-servizio-dal-9-settembre-2020.aspx), consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento.

In particolare, l’operatore volontario è tenuto ad allegare alla denuncia una specifica attestazione dell’ente di impiego dalla quale risulti che egli era in servizio al momento del sinistro.

Cosa succede se la volontaria in gravidanza non ha completato i 6 mesi di servizio?

La volontaria in stato di gravidanza che non ha completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, può presentare una nuova candidatura a posizioni di servizio civile universale, nei bandi futuri, purché in possesso dei prescritti requisiti.

**11 - FORMAZIONE**

Chi si occupa della formazione dei volontari di servizio civile?

*Gli Enti presso i quali si svolge il servizio civile.*

In che cosa consiste la formazione dei volontari di servizio civile?

I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è indirizzata alla conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile. La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto.  
Le metodologie di realizzazione della formazione sono contenute nel progetto approvato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale o dalla Regione/Provincia Autonoma.  
La durata complessiva della formazione generale e specifica non può essere inferiore a 80 ore.

Quante ore dura la formazione generale di servizio civile?

Le ore di formazione generale di Servizio Civile Universale non devono essere inferiori a 30 e, comunque, nella misura dichiarata nel progetto approvato Dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale o dai competenti Uffici delle Regioni e Province Autonome.

Quante ore dura la formazione specifica?

*Le ore di formazione specifica non devono essere inferiori a 50.*

La formazione generale e la formazione specifica si effettuano durante le ore di servizio o sono al di fuori?

*La formazione, sia generale che specifica di servizio civile, deve essere svolta durante l'orario di servizio ed è obbligo dell'Ente effettuarla con tale modalità.*

La formazione generale e specifica sono obbligatorie?

***Sì****, sia per l'Ente che la deve effettuare, sia per i volontari che la devono frequentare.*

Le spese per la formazione sono a carico dei volontari?

***NO****. I volontari sono esenti da qualsiasi spesa sia per quanto riguarda la formazione generale che per la specifica. Tutte le spese sono sostenute dall'Ente, anche sulla base del contributo ricevuto.*

Qual è il contributo che il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale versa all'Ente per la formazione dei volontari di Servizio civile?

E' previsto un contributo per la sola formazione generale che è pari, per ciascun volontario, a:

* euro 90,00 per la formazione dei giovani che operano in Italia;
* euro 180,00 per la formazione dei giovani che operano all'estero.

**12 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO**

Qual è il trattamento previdenziale riservato a chi svolge il Servizio civile universale

I periodi di Servizio civile universale prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Art.4 comma 2)

Ho prestato servizio come volontario tra il 2005 e il 2006; mi sono recato all'INPS e mi è stato detto che per l'anno 2005 ho diritto all'accredito figurativo dei contributi mentre per il 2006 deve provvedere il Fondo nazionale per il servizio civile.

Per coloro che hanno iniziato il servizio civile nel corso dell’anno 2005 ed hanno proseguito l’attività nel 2006, il periodo di servizio civile può essere accreditato in base all’art. 6 della L. 230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo stesso ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. Ciò al fine di evitare ai volontari di subire un mutamento di “status previdenziale” durante lo svolgimento del servizio (messaggio n. 014174 del 23/06/2009 dell’INPS).

Sono stato avviato al servizio civile dopo il 1° gennaio 2009, il Fondo nazionale per il servizio civile mi deve versare i contributi?

A partire dal 1° gennaio 2009 i contributi previdenziali non sono più a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile (art. 4, comma 2 del Decreto-Legge  185/2008, convertito con modificazioni, dalla  Legge n. 2 del 2009). Questa disposizione ha sostituito la normativa contenuta nell’art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 77/2002. I periodi corrispondenti al servizio civile, successivi al 1° gennaio 2009, sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’ex volontario, con onere a proprio carico, purché questi risulti iscritto in una determinata gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.).

Qual è il trattamento assicurativo riservato a chi svolge il Servizio civile universale?

*Ai volontari è garantita da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio civile.  
Il contratto ha per oggetto:*

* *assicurazione dei rischi per infortuni, e responsabilità civile verso terzi (di cui possono usufruire i volontari che operano in Italia e all'estero)*
* *prestazioni di assistenza e rimborso spese mediche (di cui possono usufruire solo i volontari che operano all'estero).*

***Si precisa, inoltre, che fino alla data del 31 agosto 2021 saranno in vigore 2 polizze assicurative:***

* ***con la società GENERALI S.p.A per tutti gli operatori volontari avviati al servizio entro la data del 31 agosto 2020, per l’intero anno di servizio;***
* ***con la società NOBIS S.p.A per tutti gli operatori volontari avviati al servizio dal 9 settembre 2020.***

*Sarà cura del responsabile del progetto fornire al volontario, al momento dell'entrata in servizio, la documentazione e la modulistica relativa alla copertura assicurativa.  
Per ulteriori delucidazioni o chiarimenti, è possibile inoltrare un messaggio alla casella di posta elettronica:*[*amministrazione@serviziocivile.it*](mailto:amministrazione@serviziocivile.it)

*In caso di necessità: vai*[*Assicurazione volontari in servizio*](https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/volontari/)

**13 - GUIDA DI AUTOMEZZI**

Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?

Qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l’attuazione degli interventi in esso programmati, al volontario  munito di patente - almeno di categoria B – è consentito di porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione, nonché di sua proprietà o di terzi, previa autorizzazione dell’ente.

I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento e consegnata all’operatore volontario all’atto della presentazione in servizio.

L’ente, nel caso autorizzi un operatore volontario a porsi alla guida di un automezzo, programma le attività, gli orari e i percorsi che l’operatore volontario deve effettuare, provvedendo a individuare l’automezzo utilizzato, ad assumersi l’onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc.), a verificare che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate. L’ente non può chiedere, per nessun motivo, all’operatore volontario eventuali danni causati al mezzo utilizzato dallo stesso durante lo svolgimento del servizio.

L’ente, in caso di automezzo messo a disposizione dall’operatore volontario, è tenuto a stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall’assicurazione stipulata dal Dipartimento (ad esempio una polizza Kasko). Inoltre l’ente, qualora lo ritenga necessario, può stipulare una polizza aggiuntiva rispetto a quella stipulata dal Dipartimento che preveda di innalzare i massimali previsti.

Nel caso il volontario metta a disposizione dell’ente di assegnazione un automezzo di sua proprietà, rilascia all’ente medesimo la dichiarazione di porsi alla guida del suo automezzo durante l’orario di svolgimento del servizio, con le modalità e nei limiti concordati con l’ente.

**14 - DOVERI DEL VOLONTARIO E SISTEMA SANZIONATORIO**

Quali sono i doveri del volontario?

*Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.  
In particolare il volontario ha il dovere di:  
a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale;  
b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;  
c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;  
d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto (OLP);  
e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;  
f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;  
g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'OLP;  
h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;  
i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;  
j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio*

Il volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento.

Quali sono le sanzioni che ricadono sul volontario che non osserva i doveri nello svolgimento del servizio civile?

*La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:  
a) rimprovero scritto;  
b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;  
c) esclusione dal servizio.  
Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.*

Quando si applica la sanzione del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari ad un giorno di servizio?

*Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al volontario per:  
a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia;  
b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;  
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.*

Quando si applica la sanzione della decurtazione della paga sino ad un massimo pari a 10 giorni di servizio?

*La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:  
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;  
b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall'operatore locale di progetto o del responsabile locale dell'Ente accreditato;  
c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti*

Quando si applica la sanzione dell'esclusione dal servizio?

*La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio si applica al volontario per:  
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;  
b) persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;  
c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente, al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale o a terzi;  
d) comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;  
e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell'Ente;  
f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.*

Qual è la procedura per l'adozione dei provvedimenti disciplinari?

*Le sanzioni disciplinari devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.  
La contestazione è effettuata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito,la fattispecie sanzionatoria che si ritiene di applicare, il termine (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni) entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda, può presentare le proprie controdeduzioni.   
Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 15 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.  
Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere i fatti, indicare la procedura seguita nella fase della contestazione, contenere una dettagliata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della sanzione.  
Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.*

Ci sono particolari obblighi per i volontari che saranno impegnati in progetti all’estero?

I volontari che saranno impegnati in progetti all’estero e nei progetti con misure aggiuntive che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione gli stessi sono anche obbligati, per motivi di sicurezza, all’iscrizione al sito [www.dovesiamonelmondo.it](http://www.dovesiamonelmondo.it/) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L’ente titolare del progetto deve verificare l’effettiva iscrizione degli operatori volontari al predetto sito, in quanto l’inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all’estero degli operatori volontari non registrati. L’eventuale erronea partenza all’estero di operatori volontari non registrati comporta l’immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

Gli operatori volontari in servizio all’estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni inerenti la sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche.

**15 - ATTESTATO DI FINE SERVIZIO E CERTIFICAZIONI**

Come si può ottenere l'attestato di fine servizio?

E’ stata predisposta una procedura informatica mediante la quale gli operatori volontari possono produrre autonomamente l’attestato di svolgimento del servizio civile universale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 40/2017**,** collegandosi al sito internet [www.serviziocivile.gov.it](https://www.politichegiovanili.gov.it/) → sezione volontari → area riservata ai volontari, e inserendo la propria utenza e password. L'attestato potrà però essere stampato tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi successivi.

Per avere diritto al rilascio dell'attestato è necessario completare i mesi di servizio previsti dal progetto. Per i volontari subentranti la durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data in cui saranno avviati al servizio presso l’ente fino al termine del progetto.L'attestato spetta anche a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile nazionale di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del Decreto legislativo n. 40/2017.

Nell'ipotesi in cui non si riesca ad attivare la procedura per la stampa dell'attestato significa che mancano le condizioni che danno diritto al suo rilascio. Nel caso in cui, tuttavia, si ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti sarà possibile rivolgersi alla casella di posta [attestati@serviziocivile.it](mailto:attestati@serviziocivile.it)

Dovranno continuare a presentare la richiesta alla suddetta casella gli operatori volontari che:

* hanno terminato il servizio civile da oltre 24 mesi;
* sono stati ricollocati durante il servizio in un diverso ente [nel caso previsto dal D.M. del 22 aprile 2015] nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di impiego degli operatori volontari.

Si può richiedere un certificato di servizio?

Gli operatori volontari che non si trovano nella condizione di poter richiedere l'attestato di fine servizio, possono richiedere al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale una certificazione relativa al periodo di servizio prestato alla casella di posta [certificati@serviziocivile.it](mailto:certificati@serviziocivile.it)

**16 - ACCESSO AREA RISERVATA VOLONTARI**

Ho smarrito il codice utente o il codice volontario, come faccio per recuperarli?

Solo il volontario può richiedere l'invio del proprio codice utente o codice volontario.  
E' necessario inviare all'URP del Dipartimento una richiesta di "invio codice utente/codice volontario" **firmata** e una copia di un documento di riconoscimento, tramite una delle seguenti modalità:

* al numero di fax **06 67795129**
* tramite e-mail [urp@serviziocivile.it](mailto:urp@serviziocivile.it)

Come si accede all'Area riservata volontari?

L’operatore volontario può accedere ai servizi personalizzati utilizzando le seguenti modalità:

* Utilizzando lo SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale
* Utilizzando le credenziali di accesso:
  + Per gli operatori che hanno partecipato a Bandi di selezione volontari prima del Bando del 4 settembre 2019, attraverso l'utilizzo dello specifico codice utente e della password assegnati e comunicati a ciascun operatore volontario tramite l’Ente presso cui svolge il progetto.
  + Per gli operatori volontari che hanno partecipato a bandi pubblicati a partire dal 4 settembre 2019, inserendo le credenziali rilasciate dal Dipartimento attraverso il sistema DOL (Domanda On Line).

Sono un/a volontario/a di SC, non ricordo la mia password di accesso. Come faccio per recuperarla?

E' possibile recuperare la propria password tramite la funzionalità "[Hai dimenticato la password? Richiedila ora.](https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/volontari/)" presente nella pagina di accesso all'Area riservata volontari.  
Per il recupero della password è necessario indicare il codice utente e codice volontario e indirizzo e-mail a cui inviare la password. Tale e-mail deve corrispondere con quella registrata sul sistema se esistente, altrimenti quella inserita in questa fase sarà registrata sul sistema e diverrà quella di riferimento del volontario.

Perchè non riesco ad entrare nell'Area riservata volontari pur inserendo codice utente e password?

Al primo accesso è necessario prestare molta attenzione ai caratteri contenuti nella password in quanto alcuni caratteri simili possono portare a confusione.  
I caratteri che possono generare errore sono generalmente:

* la lettera l minuscola con il numero uno (1);
* la lettera O/o con il numero zero (0);

Al primo accesso sarà richiesto di cambiare la password e di inserirne una nuova di complessivi 8 caratteri alfanumerici. E’ quindi importante annotarla per gli accessi successivi perché non sarà più possibile utilizzare quella inizialmente assegnata.

Cosa può fare il volontario nell’area riservata?

Accedendo all’area riservata il volontario attraverso un menù  utente potrà scaricare il contratto di inizio attività (entro 30 giorni dalla data di avvio del progetto), consultare lo stato dei pagamenti, scaricare l’attestato di fine servizio e la Certificazione Unica ecc…

**17 - CERTIFICATI RELATIVI AI COMPENSI PERCEPITI DAI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE**

Di cosa si tratta?

Di una comunicazione/certificazione che riporta il totale degli assegni di servizio civile percepiti per lo svolgimento del Servizio Civile. Si tratta del certificato previsto dall'art.4, comma 6-ter e 6-quater del DPR 22/7/1998, n. 322,  secondo la normativa vigente in materia.

Come posso ottenere il Certificato?

Il Certificato può essere prodotto autonomamente da ciascun operatore volontario, che presta o ha prestato il SCU  in Italia o all'estero, attraverso procedura informatica.  
Il certificato on-line è scaricabile direttamente dall'Area Volontari-Sezione riservata ai volontari.

Entro quando posso scaricare il Certificato?

La certificazione unica è resa disponibile nell’Area Volontari - Sezione riservata ai volontari - entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

La **CU 2021** (riferita ai redditi percepiti nell’anno di imposta 2020), per ragioni tecniche, potrà essere scaricata fino al **28 febbraio 2022**, quando sarà sostituita dalla CU 2022 (redditi percepiti nell’anno di imposta 2021)

Come devono essere considerate le somme percepite per lo svolgimento del Servizio Civile?

Per i giovani avviati al servizio dopo l’ entrata in vigore del Decreto Legislativo 40/2017– istituzione del Servizio civile universale – (18 aprile 2017), gli assegni di servizio civile sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) nell’apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti.  Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come famigliari fiscalmente a carico.

Per i redditi percepiti prima del 18 aprile 2017 (entrata in vigore del decreto legislativo 40/2017 – istituzione del Servizio civile universale), qual è la somma oltre la quale non è consentito rimanere a carico dei familiari?

La somma è attualmente fissata in**€ 2.840,51**.

Perché non è indicato l'intero periodo di servizio civile svolto?

Perché la comunicazione fiscale, essendo riferita all'anno d'imposta, riporta la somma delle mensilità accreditate nel solo anno di riferimento e non già somme pagate in anni differenti.  
Da ricordare che, essendo ogni mensilità pagata alla fine del mese successivo, la mensilità di dicembre rientra nel computo dell'anno successivo, essendo stata accredita alla fine del mese di gennaio.

Per i volontari impegnati in progetti nazionali, il compenso lordo corrisponde al compenso netto. Perché?

Perché trattasi di somme esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dove si possono reperire ulteriori notizie?

Ove necessitino ulteriori delucidazioni si chiede di contattare il personale del Servizio amministrazione e bilancio del Dipartimento alla casella di posta elettronica [amministrazione@serviziocivile.it](mailto:amministrazione@serviziocivile.it), avendo cura di indicare le proprie generalità e un recapito telefonico del richiedente

Con l’ entrata in vigore del Nuovo Decreto Legislativo 40/2017– istituzione del Servizio civile universale, gli operatori volontari del servizio civile universale avviati dopo il 18 aprile 2017 possono indicare come sostituto d’imposta, ai fini della eventuale compilazione del MOD. 730 , il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale?

**No**, in base alle definizione di sostituto d’imposta desumibile dalla lettura dell’ art. 64 del DPR 600/1973, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, erogando assegni di servizio civile (redditi esenti), non può fungere da SOSTITUTO D’IMPOSTA dei volontari in servizio civile, al fine di ottenere, in sede di conguaglio fiscale, il rimborso di eventuali crediti d’imposta.

**18 - BENEFICI**

Quali sono i benefici riservati ai volontari di servizio civile?

* La legge prevede che ai giovani che hanno svolto attività di Servizio civile universale possano essere riconosciuti crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso presso Università ed Enti accreditati la stipula di apposite convenzioni.
* Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici.
* Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all’accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.
* L’attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è utile per l’inserimento nel mondo del lavoro.
* I periodi di Servizio civile universale che verranno prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un’unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi di rateizzazione. (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 4 comma 2 – Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, Suppl. Ord. 263)

**19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Come vengono trattati i dati personali?

Ai sensi dell’ art 13 del  Regolamento  U.E. n.679/2016 i dati personali dei candidati sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore.

I dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti per le finalità di gestione del servizio civile e trattati presso una banca dati automatizzata.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione.

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.  
L'interessato gode dei diritti di cui agli art. 12-23 del citato Regolamento, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale - all’indirizzo di casella di posta elettronica  [dpo@serviziocivile.it](mailto:dpo@serviziocivile.it).

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento

**20 - ULTERIORI NOTIZIE**

Dove posso trovare altre informazioni?

Clicca qui  [www.scelgoilserviziocivile.gov.it](http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/)

e troverai anche informazioni più generali che possono essere di tuo interesse.

Altrimenti contatta il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale o la Regione/Provincia Autonoma utilizzando i seguenti recapiti:

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

Ufficio relazioni con il pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30)

telefono: [06.67792600](tel:0667792600)  
e-mail: [urp@serviziocivile.it](mailto:urp@serviziocivile.it)  
e-mail: [domandaonline@serviziocivile.it](mailto:domandaonline@serviziocivile.it)

Clicca [QUI](https://www.politichegiovanili.gov.it/menu-dx/area-regioni-hp/regioni-e-province-autonome.aspx) per i recapiti delle singole Regioni

**20 - prova funzionalità**

come fare veramente il test?

test test e ancora test

come continuare forse?

con tanta buona volontà

[Torna all'elenco delle FAQ](https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/)

**Footer**

[Dipartimento per le Politiche Giovanili  
e il Servizio Civile Universale](https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/volontari/)

**Sede**

Via della Ferratella in Laterano, 51 00184 Roma

**Contatti**

Telefono. 06. 67792600  
URP. 06. 67792600

* [Posta Elettronica Certificata](mailto:giovanieserviziocivile@pec.governo.it)
* [URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico](mailto:urp@serviziocivile.it)

[Vai alla pagina Contatti](https://www.politichegiovanili.gov.it/dipartimento/contatti/)

**Newsletter**